

**DELIBERAZIONE 8 MAGGIO 2012
180/2012/R/EEL**

DISPOSIZIONI SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE INDISPONIBILITÀ DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ELETTRICA, DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE E DELLE RETI CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI.

MODIFICHE ALLE DELIBERAZIONI 111/06, IN MATERIA DI IMPIANTI ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO E ARG/ELT 115/08, IN MATERIA DI ELABORAZIONE DI DATI PREVISIONALI PER IL MONITORAGGIO DEI MERCATI ALL'INGROSSO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 8 maggio 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 2/09, nonché per l'evoluzione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici;
- l'Allegato A, alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04, recante direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (ovvero al ramo della medesima azienda titolare delle attività di trasmissione e di dispacciamento ora conferito a Terna S.p.A. – di seguito: Terna) per l'adozione del codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/06;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07 come successivamente modificata ed integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 (di seguito: TIMM) come successivamente modificata ed integrata;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2008, ARG/elt 206/08;
- la deliberazione dell’Autorità 29 aprile 2009, ARG/elt 52/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/09);
- la deliberazione dell’Autorità 25 novembre 2010, ARG/elt 211/10;
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2011, ARG/elt 160/11.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 52/09, che ha modificato la deliberazione 111/06, i regimi tipici di remunerazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico già in vigore - ordinario e di reintegrazione dei costi - sono stati affiancati dai regimi alternativi; questi ultimi presuppongono la stipula di un contratto tra il produttore e Terna in base al quale, a fronte di specifici impegni assunti dal produttore, gli impianti di produzione nella disponibilità dello stesso non sono inseriti nell’elenco degli impianti essenziali per l’anno solare cui il contratto si riferisce;
- il combinato disposto dei commi 65.bis.4 e 63.4, della deliberazione 111/06, prevede che, entro il 30 settembre di ciascun anno:
 - Terna notifichi a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi essenziali di impianti di produzione nella sua disponibilità;
 - l’Autorità determini e comunichi agli utenti del dispacciamento interessati i valori dei parametri tecnico-economici necessari agli utenti medesimi per valutare l’eventualità di aderire ai regimi alternativi;
- la disciplina vigente stabilisce che, entro l’1 agosto di ciascun anno, Terna fornisca all’Autorità gli elementi necessari per lo svolgimento delle attività descritte al precedente alinea;
- con riferimento alle indisponibilità degli impianti di generazione e degli elementi di rete di trasmissione, le stime e il set informativo, di cui dispone Terna nel mese di luglio di ciascun anno per l’elaborazione degli elementi da inviare all’Autorità entro l’1 agosto, possono presentare elementi di diversità rispetto a quelli in suo possesso nel successivo mese di settembre, in occasione dell’individuazione dei raggruppamenti minimi di impianti di produzione essenziali nell’anno successivo;
- la principale causa della dinamica delle stime e del set informativo, sopra descritta, è da ricondurre al fatto che, secondo la vigente disciplina della programmazione delle indisponibilità, contenuta nel Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete), Terna dispone del quadro completo delle indisponibilità attese per l’anno successivo della capacità di generazione e degli elementi di rete soltanto a partire dal 30 agosto di ciascun anno;
- è necessario migliorare il grado di coerenza tra i termini stabiliti dalla normativa in materia di impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e i termini previsti dalla disciplina sulla programmazione annuale delle indisponibilità contenuta nel Codice di rete, in modo da rendere più efficienti i processi ed escludere la probabile duplicazione delle attività;
- a valle della notifica, a ciascun utente interessato, dei raggruppamenti minimi essenziali di impianti e della comunicazione dei valori dei parametri tecnico-

economici rilevanti nell'ambito dei regimi alternativi, la disciplina degli impianti essenziali prevede un complesso processo di interazione tra l'Autorità, Terna e ciascun utente del dispacciamento interessato, che, sotto il profilo temporale, è strutturato in modo tale che l'utente sia nelle condizioni di conoscere il regime di remunerazione, cui sarà soggetto il proprio impianto (o raggruppamento di impianti) essenziale, prima dell'inizio dell'anno rilevante ai fini della remunerazione; e che il grado di articolazione del menzionato processo, insieme all'esigenza di completarlo entro la fine di ciascun anno per l'anno successivo, non consente di posticipare i termini vigenti per lo svolgimento delle relative attività;

- il comma 7.1, del TIMM indica il 20 ottobre, di ciascun anno, quale termine per l'invio all'Autorità dei dati previsionali sulla pivotalità dell'anno successivo, che sono elaborati anche sulla base degli esiti dell'attività di programmazione annuale delle indisponibilità della capacità di generazione e degli elementi di rete; e che, tra l'altro, detto termine non risulta congruente con le necessità connesse all'invio della segnalazione dell'Autorità sul funzionamento dei mercati energetici al Ministero dello Sviluppo Economico, entro il 30 settembre di ciascun anno, ai sensi dell'art. 3, comma 10^{ter}, della legge 2/2009;
- l'anticipo del termine per l'invio all'Autorità dei dati previsionali sulla pivotalità può, peraltro, agevolare l'adozione di provvedimenti di regolazione, di cui all'art. 43, commi 4 e 5, del decreto legislativo 93/11.

RITENUTO OPPORTUNO:

- intervenire sul processo di programmazione annuale delle indisponibilità, al fine di anticipare il termine per l'invio a Terna delle richieste di indisponibilità per l'anno successivo, di cui al punto 3.7.2.3, del Codice di rete, da parte dei titolari di rete di trasmissione nazionale, dei gestori di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale e degli utenti del dispacciamento;
- nel contempo, posticipare il termine entro il quale Terna fornisce all'Autorità gli elementi necessari per la determinazione dei parametri tecnico-economici necessari agli utenti medesimi per valutare l'eventualità di aderire ai regimi alternativi, in modo che Terna possa svolgere tale attività alla luce di un set informativo completo – ancorché prospettico – circa le indisponibilità della capacità di generazione elettrica e degli elementi di rete;
- che Terna definisca il contenuto delle notifiche dei raggruppamenti minimi essenziali, di cui al comma 63.4, della deliberazione 111/06, sulla base del medesimo set informativo utilizzato per l'elaborazione degli elementi che Terna invia all'Autorità, ai sensi del comma 65.bis.4 della deliberazione medesima;
- che, al fine di consentire all'Autorità di assolvere all'obbligo di cui all'art. 3, comma 10^{ter}, della legge 2/09 in maniera più tempestiva ed efficace, nonché esercitare i poteri di cui all'art. 43, commi 4 e 5, del decreto legislativo 93/11, Terna anticipi:
 - a) l'adozione della delibera annuale provvisoria delle indisponibilità, di cui al punto 3.7.2.3 del Codice di rete;
 - b) l'elaborazione dei dati previsionali di cui al comma 7.1 del TIMM;
- che la delibera annuale provvisoria delle indisponibilità, di cui al punto 3.7.2.3, del Codice di rete e i dati previsionali, ex comma 7.1, del TIMM, siano predisposti da Terna sulla base del medesimo set informativo, citato ai precedenti alinea, tenendo conto delle richieste di indisponibilità per l'anno successivo da parte dei titolari di

rete di trasmissione nazionale, dei gestori di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale e degli utenti del dispacciamento

DELIBERA

1. che, a decorrere dall'anno 2012 incluso, Terna definisca, sulla base del medesimo set informativo di cui dispone successivamente al 31 luglio di ciascun anno:
 - a) gli elementi che sono inviati all'Autorità, ai sensi del comma 65.bis.4, della deliberazione 111/06 e i dati previsionali, di cui al comma 7.1, del TIMM;
 - b) la delibera annuale provvisoria delle indisponibilità, di cui al punto 3.7.2.3, del Codice di rete;
 - c) il contenuto delle notifiche dei raggruppamenti minimi essenziali, di cui al comma 63.4, della deliberazione 111/06;
2. di prevedere che, aggiornando il Codice di rete, Terna anticipi a decorrere dall'anno 2012 incluso:
 - a) dal 30 agosto al 30 luglio di ciascun anno, il termine per l'invio delle richieste di indisponibilità per l'anno successivo, di cui al punto 3.7.2.3, del Codice di rete, da parte dei titolari di rete di trasmissione nazionale, dei gestori di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale e degli utenti del dispacciamento;
 - b) dal 15 ottobre al 14 settembre di ciascun anno, l'adozione della delibera annuale provvisoria delle indisponibilità, di cui al punto 3.7.2.3, del Codice di rete;
3. di modificare e integrare la deliberazione 111/06 nei termini di seguito indicati:
 - al comma 65.bis.4, le parole "Almeno 60 giorni prima del termine di cui al comma 63.4" sono sostituite dalle parole "Entro il 7 settembre di ciascun anno";
 - dopo il comma 77.8, è aggiunto il seguente comma: "77.9 Nell'anno 2012, il termine entro il quale Terna fornisce all'Autorità gli elementi di cui al comma 65.bis.4 è fissato al 14 settembre";
4. di modificare e integrare la deliberazione ARG/elt 115/08 nei termini di seguito indicati:
 - al comma 7.1, le parole "20 ottobre di ciascun anno" sono sostituite dalle parole "7 settembre di ciascun anno";
 - dopo il comma 10.12, è aggiunto il seguente comma: "10.13 Nell'anno 2012, il termine entro il quale Terna svolge le attività di cui al comma 7.1 è fissato al 14 settembre.";
5. che, entro il 31 gennaio 2013, Terna invii, previa apposita consultazione, una proposta di modifica del Codice di rete in merito alla cronologia delle attività connesse alla programmazione delle indisponibilità, al fine di consentire che, a decorrere dall'anno 2013, Terna:
 - a) fornisca all'Autorità gli elementi, di cui al comma 65.bis.4, della deliberazione 111/06 e i dati previsionali di cui al comma 7.1, del TIMM, entro il 7 settembre di ciascun anno;
 - b) adotti la delibera annuale provvisoria delle indisponibilità, di cui al punto 3.7.2.3, del Codice di rete, entro il 14 settembre di ciascun anno;
6. di trasmettere la presente deliberazione a Terna e al Ministero dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti;

7. di pubblicare la presente deliberazione e la nuova versione della deliberazione 111/06, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

8 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni